



COMUNE DI CAMPOSANO

Città Metropolitana di Napoli
PIAZZA UMBERTO I° - 80030 CAMPOSANO (NA)
PEC protocollo.camposano@na.it
Tel. 08118245333

Comune di Camposano
(Prov. di Napoli)

N. Prot. 0008223 in Partenza

del 24-07-2020 - 11:04:55

n. 125 del 24.07.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI UBICATI SULLE FACCIATE DEGLI IMMOBILI PRIVATI SITI NEL CORSO V. EMANUELE III INTERESSATO DA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO la presenza sulle facciate esterne dei fabbricati ubicati nel Corso V. Emanuele III, di cavi elettrici, telefonici, non a norma e che rappresentano un grave pericolo per la incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la nota del Direttore dei lavori, Prot. n 8077 del 20.07.2020 con la quale *comunicava*:

- 1) *di procedere alla predisposizione dei corrugati interrati atti ad abolire le reti sulle facciate private degli immobili siti nel Corso V. Emanuele III;*
- 2) *di dover procedere alla installazione sulle suddette facciate di una colonna montante verticale atta a proteggere i cavi interessati delle società di cui all'oggetto.*

Tanto premesso,

ORDINA

ai proprietari degli immobili siti in Camposano (Na) al Corso V. Emanuele III di consentire agli enti gestori di servizi (e-distribuzione, Telecom, ItalGas ecc) ad eseguire, a partire dalla notifica del presente provvedimento quanto segue:

Lavori di messa in sicurezza relativamente all'interramento delle reti presenti sulle facciate e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita " *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

-che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Nola di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

-che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata ai proprietari degli immobili interessati, come da elenco, che si allega, che abbasia qui per ripetuto e trascritto e che ne forma parte integrante del presente atto. (l'allegato non viene pubblicato a tutela della privacy).

-che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Napoli e al Corpo di Polizia Municipale del Comune Camposano, per gli adempimenti di competenza;

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta all'ing. Domenico Furino, direttore dei lavori, potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio situato presso il Comune di Camposano Piazza Umberto I

Sede municipale, 24.07.2020



**IL SINDACO
ON. FRANCESCO BARBATO**

